

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Dati personali. Le verifiche che mirano alla prevenzione di alcune attività illecite superano le tutele previste dal nuovo regolamento Ue

L'antiriciclaggio limita la privacy

Compresso il diritto all'oblio insieme a quello di revoca del consenso al trattamento

Valerio Vallefuoco

I dati acquisiti e archiviati dai soggetti tenuti all'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio prevalgono su diritto alla privacy e all'oblio.

Dal 25 maggio 2018 è divenuto pienamente applicabile nel nostro ordinamento il regolamento Ue 679/2016 in materia di privacy che, oltre ad aggiornare l'elenco dei diritti degli interessati, ne assicura una tutela rafforzata. È importante, però, definire l'esatto ambito di applicazione di questa tutela, perché in nessun caso le esigenze di protezione dei dati personali possono prevalere sull'interesse alla sicurezza pubblica e alle attività di prevenzione dei reati.

Lo stesso regolamento europeo accorda agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni legislative intese a limitare determinati obblighi e diritti, qualora questa limitazione

costituisca una misura necessaria e proporzionata per la salvaguardia di importanti interessi specifici, compresa la sicurezza pubblica e le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali.

Per stessa constatazione del legislatore europeo, ciò riveste particolare importanza proprio nel quadro della normativa antiriciclaggio (si veda il Considerando 19 del regolamento). Questa normativa pone a carico dei soggetti obbligati una serie di adempimenti (come quelli di adeguata verifica della clientela) che postulano il compimento di alcune attività tra le quali è compresa l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso il riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente

nonché sulla base di documenti, da fonti affidabili e indipendenti. Inoltre, i soggetti obbligati in base alla normativa antiriciclaggio devono conservare le informazioni acquisite per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, dalla prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

L'adempimento di questi obblighi viene talmente interferisce con i diritti riconosciuti all'interessato dalla normativa sulla privacy, come il diritto alla cancellazione dei dati anche nella forma forzata del «diritto all'oblio» e il diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati. Tale riguardo è stato affrontato dal legislatore, nel Parlamento europeo, nel schema di decreto legislativo che disciplina l'adempimento della normativa

nazionale alle disposizioni del regolamento Ue, attualmente in attesa di parere parlamentare, facendo seguito alla facoltà accordata dalla stessa normativa europea, ha previsto precise limitazioni ai diritti dell'interessato, stabilendo che tali diritti non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto, tra gli altri, anche agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio.

Occorre osservare, che il legislatore nazionale non si è avvalso della possibilità, pure accordata dal regolamento, di limitare anche i diritti concernenti le comunicazioni e l'informativa nonché il diritto dell'interessato ad ottenere comunicazione di una violazione dei dati personali, il cosiddetto «data breach». La norma ripropone la previsione di cui all'ar-



COMMERCIALISTI
Responsabilità sociale con nuovi controlli
di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi
Il Cndcec fa il punto sul tema delle informazioni di natura non finanziaria.
quotidianofisco.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

ticolo 8 del Codice della privacy, destinato ad essere abrogato dal decreto in arrivo che, nell'attuale formulazione, prevede per l'appunto l'impossibilità di esercitare i diritti riconosciuti all'interessato dalla normativa privacy se il trattamento dei dati personali è effettuato in base alle disposizioni in materia di riciclaggio.

Inoltre, lo schema di decreto consente il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza, se autorizzato da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge, riguardanti anche l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Sport. Al via il credito di imposta del 12%

Bonus piccoli stadi con sconti limitati alle ristrutturazioni

Lorenzo Pegorin

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto attuativo sul bonus previsto dalla legge di Bilancio 2018, nel limite massimo di 25 mila euro, per gli interventi sugli stadi di calcio delle serie minori (Gazzetta ufficiale 122 del 28 maggio). Il contributo viene concesso sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione. La domanda va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi.

Il contributo è riconosciuto a tutte le società/associazioni che hanno beneficiato della mutualità di cui all'articolo 22 del Dlgs 9/2008 (quella per intendere legata alla ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi). Si tratta di tutte le compagnie sportive appartenenti alla Lega nazionale professionistica B, alla Lega calcio professionistica e alla Lega nazionale dilettanti, comprese tra queste ultime quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima categoria, Seconda categoria e Terza categoria. Anche se, va detto che, per come è stato strutturato il beneficio, lo stesso poco si presta ad un utilizzo da parte dei dilettanti.

zato entro il terzo periodo d'imposta successivo all'attribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi. Il bonus verrà concesso in misura pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna società di calcio, nel limite massimo di 25 mila euro all'anno per ciascun soggetto beneficiario. Il tutto entro i parametri consentiti dal regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013 (aiuti de minimis).

L'effettività delle spese deve risultare da un'attestazione rila-

IL PERIMETRO

Esclusi gli interventi di manutenzione. La misura è troppo complessa per le società dilettantistiche

sciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il contributo verrà concesso sulla base delle risorse stanziate per 4 milioni di euro massimi, ripartite pro quota sull'ammontare complessivo dei contributi richiesti. Sarebbe auspicabile che questo incentivo possa diventare un punto di partenza, consapevole che non può certo bastare per rilanciare il processo di ristrutturazione degli impianti.

Imposta di registro. La Ctp di Rimini sulle compravendite che producono effetti su un soggetto diverso da chi acquista

Agevolazione prima casa anche per il «terzo»

Angelo Busani

L'agevolazione «prima casa» sull'imposta di registro (articolo 1, Nota II-bis, Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1086) è applicabile al contratto di compravendita immobiliare «a favore di terzo». Lo ha deciso la Ctp di Rimini (sentenza 113 del 27 marzo 2018), su una questione giuridica non pacifica: in passato si sono espresse in senso favorevole al contribuente le Ctp di Perugia (sentenza 164/07/2012), Matera (121/03/1993) e Forlì (12/01/2018), in senso contrario,

la Ctr Umbria (359/01/2014).

Il caso deciso a Rimini è quello di un contratto di compravendita con cui è stato convenuto che l'acquisto dell'immobile non si realizzasse in capo alla parte acquirente, ma appunto fosse deviato a un soggetto diverso. In tale contesto è stata chiesta l'agevolazione «prima casa».

Quando un acquisto immobiliare è stipulato «a favore di terzo» (Tizio vende a Caio a favore di Sempronio), la conseguenza è che l'acquisto non si

produce in capo al soggetto che stipula il contratto, ma al terzo che egli indica come destinatario dell'effetto acquisitivo derivante dal contratto. Quindi il terzo consegue immediatamente l'acquisto dell'immobile per il solo fatto dell'avvenuta conclusione del contratto.

Quanto all'agevolazione «prima casa», poiché gli effetti del contratto «a favore di terzo» si producono direttamente in capo al terzo, è ovvio che è questi il soggetto a dover avere le caratteristiche per fruire di tale

agevolazione: ad esempio, risiedere o lavorare nel Comune ove è situata l'abitazione oggetto di acquisto agevolato.

Quanto, poi, alle dichiarazioni che la legge pretende siano rese nel contesto del contratto per la concessione dell'agevolazione (ad esempio: che l'acquirente non sia proprietario di altre abitazioni) comprate con l'agevolazione) non dovrebbe essere impeditivo del beneficio il fatto che le dichiarazioni siano espresse nel contratto non dal terzo, ma dallo stipulans (Ctp

Matera, n. 121/03/1993, e Ctp Forlì, n. 12/01/2018); nel caso, peraltro, della Ctp di Rimini, il problema è stato risolto alla radice, facendo intervenire il terzo al contratto per rendere le dichiarazioni.

Il fulcro giuridico del problema è dunque se il terzo destinatario degli effetti contrattuali va considerato - quanto meno agli effetti fiscali - parte in senso pieno del contratto. Se così non fosse, non solo si violerebbe in modo ingiustificato il significato stesso della norma agevolativa, ma si comprenderebbero solo con difficoltà altre ipotesi in cui la stessa agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'applica-

bilità dell'agevolazione a favore di soggetti che non sono parte dell'atto o del contratto per il quale essa viene domandata.

Si pensi al caso dell'atto unilaterale di rinuncia dell'usufrutto a vantaggio del nudo proprietario (l'agevolazione qui è stata ritenuta applicabile dalla circolare 18/E/2013, paragrafo 5.7) o al caso dell'acquisto effettuato dalla società di leasing su indicazione del soggetto utilizzatore (l'agevolazione è prevista, in questo caso, dalla legge stessa, vale a dire dalla Nota II-sexies all'articolo 1, Tariffa Parte prima, Dpr 131/1986).



Per ottenere questo risultato, occorre che il sistema di stampa possieda le caratteristiche tecniche, i materiali, i componenti, i supporti in fase progettuale.

INQUADRA IL QR-CODE E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI CHE POSSIAMO OFFRIRE ALLA TUA AZIENDA

gruppo
**KONIG
PRINT**

**SOLUZIONI
PER ETICHETTE
D'ECCELLENZA**

ITALGRAFICA

Italgrafica Sistemi Srl
Via del Progresso, 28/30
36070 Castelgomberto (VI)
TEL 0445 491699 - FAX 0445 491641
mail: italgrafica@italgrafica.com

LeGitiTrenti

Ellegi Trento Srl
Via Negrelli, 14
38015 Lavis (TN)
TEL 0461 243377 - FAX 0461 243378
mail: info@ellegitrento.it

KPS

Konig Print Solutions Srl
Via del Progresso, 28/30
36070 Castelgomberto (VI)
TEL 0445 192527 - FAX 0445 491641
mail: info@konigprint.com

www.konigprint.com